

*Parte I*

---

Relazioni



# Relazione introduttiva

---

*Giovanni Paolozzi*

SOMMARIO: 1. Quali diritti per l'ente sotto processo? – 2. La natura giuridica della responsabilità dell'ente per gli illeciti dipendenti da reato. – 3. Diritti negati.

## 1. *Quali diritti per l'ente sotto processo?*

Accordatemi, innanzitutto, qualche secondo per un'attestazione di riconoscenza. Desidero ringraziare, infatti, il Prof. Lupária ed il Prof. Marafioti per avermi invitato, anzi, per avermi spronato ad introdurre questo incontro. Stante l'incipiente vecchiaia, mi ero ripromesso di non presenziare più a convegni, a tavole rotonde, a dibattiti e simili. Invece, eccomi qui perché alle richieste di alcuni amici che mi sono particolarmente cari non so proprio resistere.

Un ringraziamento particolare va, poi, ai nostri graditissimi ospiti che dalla Spagna sono venuti a portarci la loro esperienza in materia di processo agli enti.

Dico subito che oggi rincontro una “vecchia fiamma”. Come alcuni di voi forse fanno, infatti, quando ero molto più giovane, ho avuto modo di sviluppare qualche riflessione su questa materia. Credo di essere stato, addirittura, uno dei primi analisti ad essersi occupato del d.lgs. n. 231 del 2001 in un'ottica strettamente processuale penale. Lo feci, in parte, *ioci causa*, in parte perché avvertivo le potenzialità speculative derivanti da questo segmento dell'ordinamento e, in qualche misura, per il gusto della “contraddizione”, della “pierinata”, dal momento che i processual-penalisti, quelli con la “P” maiuscola, snobbavano il tema, non reputandolo meritevole di un'analisi di ampio respiro.

Ne nacque un libretto senza pretese, indirizzato agli studenti affinché potessero sperimentare che il processo penale, con l'armamentario di istituti di

garanzia che lo contraddistingue, non è solo sede istituzionale di accertamento dell'illecito penale, ma anche di altre tipologie di illecito e di conseguente formazione del giudicato applicativo di sanzioni non penali.

Sono ormai passati quindici anni da quella pubblicazione ed oggi ritrovo il “vecchio amore”.

Come l'esperienza insegna, però, almeno in campo umano, simili “scappatelle” risultano spesso deludenti perché i protagonisti non sono più quelli di un tempo.

Non in questo caso, però. Ne è prova il titolo dell'incontro odierno.

Quando un settore dell'ordinamento è in grado di alimentare riflessioni e dibattiti su tematiche di così alto livello, significa, infatti, che la sua gioventù non è affatto sfiorita, significa che è ancora pienamente in grado di sedurre.

E i dati statistici confermano che il nuovo modello di accertamento e sanzionatorio degli illeciti amministrativi dipendenti da reato ascrivibili agli enti, introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001 è vitale più che mai.

A quanto consta, le procure della Repubblica Italiana fanno ampio impiego del d.lgs. n. 231 del 2001, i giudici si impegnano nell'opera di interpretazione di questa normativa, gli avvocati si appassionano alla sorte degli enti-clienti e denunciano aspetti di quel decreto degni, a loro avviso, di revisione e le società, con sempre maggior frequenza, fanno propri i “modelli di organizzazione” dell'ente (artt. 6 e 7, d.lgs. n. 231 del 2001).

Preciso che il riferimento alle suddette categorie di soggetti e, in particolare, al contesto in cui le medesime operano non è indotto solo da ragioni di carattere statistico, bensì è funzionale alla verifica in ordine all'efficienza di tale normativa o, se si vuole, alla sua vitalità.

A rigore, v'è un altro indice a questo proposito, desumibile dall'eventuale intervento di pronunce demolitive della Corte costituzionale. Ma, sul punto, non è il caso di soffermarsi nell'ottica in esame giacché, dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001 ad oggi, il giudice delle leggi si è pronunciato una sola volta e, per di più, dichiarando inammissibile (sentenza costituzionale n. 218 del 2014) la questione di legittimità costituzionale sottoposta al suo vaglio.

Tutto, insomma, ci porta a dire che, dal punto di vista dell'operatività, il d.lgs. n. 231 del 2001 “funziona”.

Se ne arguisce, ulteriormente, che il nuovo modello sanzionatorio degli illeciti dipendenti da reato ascrivibili agli enti è ormai ben tollerato dall'ordinamento giuridico. La rimozione almeno parziale del principio *societas delinquere non potest*, realizzata innestando lo schema della responsabilità amministrativa all'interno del sistema penale, costituiva, infatti, scelta ideologica tanto innovativa da poter generare fenomeni di rigetto.

Stando così le cose, è non solo logico, ma doveroso, chiedersi quale sia la gamma di diritti fondamentali applicabili (e, realmente, applicati) alla discipli-

na concernente la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato.

Molteplici i punti di approccio alla *quaestio*. Ma uno a me pare decisamente da privilegiare rispetto ad ogni altro e non solo perché lo impone il tema prescelto per questo incontro: quello dei diritti fondamentali la cui applicazione si riflette sul modello di accertamento e sanzionatorio degli illeciti dipendenti da reato ascrivibili agli enti, la cui applicazione, detto *apertis verbis*, si riflette, cioè, sul processo penale alle società.

Sicché, il ragionamento può svilupparsi su due piani: da un lato, quello dei diritti fondamentali accordati e garantiti nel contesto sovranazionale e, da un altro lato, quello dei diritti fondamentali riconosciuti in ambito interno.

Quanto al primo profilo, rammento a me stesso cosa nota alla maggior parte di voi, vale a dire che, secondo l'art. 2, comma 1, l. 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), «il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia» e che l'art. 34, d.lgs. n. 231 del 2001, rinvia, «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato», all'osservanza delle «norme di questo capo, nonché, in quanto compatibili» delle «disposizioni del codice di procedura penale».

Detto in estrema sintesi, almeno sotto il profilo del modello di accertamento e sanzionatorio degli illeciti dipendenti da reato ascrivibili agli enti, lo stesso d.lgs. n. 231 del 2001, per la proprietà transitiva inferibile dal disposto dell'art. 34, parrebbe doversi conformare, così come previsto dall'art. 2, comma 1, l. 16 febbraio 1987, n. 81, «alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia». Il che sembra rinviare, *in primis*, agli artt. 5 e 6 della l. 4 agosto 1955, n. 848, la quale ha reso esecutiva in Italia la «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali».

Ma quella sorta di genitivo sassone collegato al plurale “diritti”, insomma, l'appartenenza all'“uomo” dei diritti evocati nella Convenzione, pone di fronte ad un primo punto di domanda: quel protocollo, con il bagaglio di garanzie accordate alla persona fisica, è applicabile anche agli enti?

Le riflessioni, al riguardo, parrebbero potersi ridurre all'osso, venendoci in aiuto la costante giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la quale, in varie circostanze, ha ribadito che l'applicazione delle garanzie convenzionali risulta strettamente collegata alla natura del procedimento sanzionatorio e non a quella corporea o incorporea del soggetto sottoposti.

V'è di più. Quei giudici hanno enunciato un'autonoma nozione di “materia penale”, evidenziando che, ai fini dell'applicabilità delle garanzie convenzionali, è del tutto irrilevante il *nomen iuris* attribuito alla responsabilità (civile, amministrativa o penale) dal legislatore domestico. Secondo questa condivisibilissima opinione, infatti, è al grado di afflittività delle sanzioni collegate

all'illecito che occorre rivolgere l'attenzione onde decifrare se ci si sta muovendo in "ambito penale" o in altro settore dell'ordinamento.

A ciò si aggiunge il valore sistematico ascrivibile alla scelta operata dal legislatore nazionale in seno all'art. 35, d.lgs. n. 231 del 2001, intitolato "Estensione della disciplina relativa all'imputato". Nella prospettiva delle garanzie da accordare, la disposizione sembra dirci, infatti, che l'ente veste in tutto e per tutto gli stessi abiti dell'imputato persona fisica.

Tanto basta per reputare risolto il problema lessicale poc'anzi segnalato?

Purtroppo no. Occorre anche confrontarsi con gli *interna corporis* nostrani, con quegli operatori, pubblici ministeri e giudici, cui si alludeva in esordio, i quali non hanno esattamente la stessa visione del fenomeno in esame. Una visione che, a ben guardare, non è condivisa neppure dal più altolocato dei giudici. È la stessa Corte costituzionale, infatti, a segnalarci nella sentenza n. 218 del 2014 che ci troviamo di fronte ad un imputato *sui generis*, non essendo mai configurabile una condotta concorrente con l'autore del reato.

Sicché, resta impregiudicata la decifrazione della gamma di diritti fondamentali garantiti nel contesto sovranazionale all'ente sotto processo.

Se spostiamo l'attenzione sul piano interno, vale a dire su quello dei diritti fondamentali assicurati nel contesto nazionale, il panorama, lungi dal semplificarsi, si complica ulteriormente.

Prenderei le mosse da un quesito che potrebbe apparire meramente retorico: a quali diritti fondamentali facciamo riferimento?

Ecco la risposta che mi sento di offrire: dipende.

Il mio fraterno amico Luca Marafioti, con una buona dose di sano pragmatismo, sostiene, in consonanza con la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che "dipende" dal contesto in cui si realizza l'accertamento – contesto che, nel caso in esame, è quello processuale penale – e per supportare questa tesi può addurre argomenti dalla forza persuasiva poderosa.

Io dico, piuttosto, che dipende, non solo, ma anche, dalla natura giuridica della responsabilità dell'ente per l'illecito a lui ascrivibile correlato al reato.

Com'è noto, il d.lgs n. 231 del 2001 ha dato vita ad un ibrido a cavallo tra sistema penale e sistema amministrativo. Attraverso la rimozione, almeno parziale, del principio *societas delinquere non potest* il legislatore, infatti, ha inoculato lo schema della responsabilità "amministrativa" all'interno del sistema penale. Del resto, ciò riconosce, *apertis verbis*, la stessa Relazione allo schema definitivo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a detta della quale si è dato vita ad un *tertium genus* di responsabilità, divergente «in non pochi punti dal paradigma dell'illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla legge n. 689 del 1981», che «coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia».

Belle parole, ma lasciano intatte le difficoltà di classificare, in concreto, il prodotto dell'ibridazione, specie dal punto di vista penalistico.

Ad onor del vero, sul versante processuale, la simbiosi tra sistema penale e sistema amministrativo crea minori problemi di carattere metodologico, trattandosi di fenomeno già sperimentato. Così come nel mondo penalistico è un punto fermo che non vi sia pena senza processo, per converso, i processualisti ben sanno che può esservi processo penale senza l'applicazione di una sanzione penale, o meglio, che, in virtù della connessione oggettiva con il reato dell'infrazione amministrativa, può infliggersi nel corso e con le garanzie del processo penale una sanzione di omologa natura.

Fatto inconsueto, dunque, ma non ignoto, la collocazione di una regiudicanda amministrativa nel processo penale. Una combinazione risalente alla l. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 24, comma 1, disciplina un'ipotesi di cognizione occasionale ed accessoria da parte del giudice penale di un illecito non penale obiettivamente connesso con il reato<sup>1</sup>. Sarebbe il caso, a questo proposito, di riprendere in mano il bel libro scritto all'epoca da Mario Trapani.

Insomma, io temo che, nonostante la "versione" ufficiale propugnata dalla Relazione allo schema definitivo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, vada riaperto il dibattito sulla natura giuridica della responsabilità dell'ente per l'illecito dipendente da reato a lui ascrivibile.

Proverei, però, a discostarmi, almeno momentaneamente, dall'impostazione che gli amici penalisti hanno impresso al dibattito sullo specifico tema. D'altra parte, tutti abbiamo apprezzato e ben conosciamo le eleganti e sofisticate disquisizioni a sostegno della natura penale di tale responsabilità e gli argomenti, per converso, addotti, a supporto della sua natura amministrativa. E, poi, l'analisi ha raggiunto, a questo proposito, livelli di approfondimento tale da indurmi a ritenere che vi sia poco altro da aggiungere.

Non intendo, in questo modo, sottrarmi ad una presa di posizione a favore dell'uno o dell'altro corno del dilemma, bensì azzardo un approccio alla questione, risalendo alla radice, alla fonte del problema.

Sintetizzo "*what I mean*" con un interrogativo un po' retorico, un po' "voce dal sen fuggita": siamo realmente convinti che *societas delinquere potest*?

Questa volta, però, la risposta alla domanda non risiede nella forza degli argomenti spendibili, ma, piuttosto, nella "forza delle cose". Gran parte de-

---

<sup>1</sup>Prevede l'art. 24, comma 1, l. n. 689 del 1981 che «qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato [...] il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa». Si tratta, con tutta evidenza, di un'ipotesi inversa rispetto a quella disciplinata dal d.lgs. n. 231 del 2001, che istituzionalizza la cognizione dell'illecito amministrativo da parte del giudice penale.

gli stati europei – e mi limito all’Europa – si sono dotati, infatti, di un modello di accertamento e sanzionatorio degli illeciti dipendenti da reato ascrivibili agli enti.

Tornare indietro, ormai, non è possibile. Negare che *societas delinquere potest* sarebbe antistorico, oltre che impresa votata alla disfatta.

Perciò, modificherei le premesse del discorso e, conseguentemente, il quesito.

Come ha messo in luce, con la consueta lucidità, Paolo Ferrua, il processo agli enti nasce da una finzione cui si ricorre, cito testualmente, «per colpire persone umane che altrimenti si sottrarrebbero alla loro responsabilità usando l’ente collettivo come schermo».

È sacrosantamente vero. Si può aggiungere, però, anche un’altra, molto prosaica, matrice della *fictio*: l’ente risulta in grado di far fronte a sanzioni pecuniarie (ad esempio, nei settori dell’ambiente, dell’economia e del territorio) il cui elevatissimo importo, nella generalità dei casi, eccede le possibilità della persona fisica.

Di qui il nuovo interrogativo: posto che di una finzione si tratta, non essendo naturalisticamente vero che *societas delinquere potest*, fino a che punto siamo disposti ad accettarne le conseguenze?

E, similmente a quanto avviene, talvolta, nel gioco dell’oca o dei monopoli, la disamina torna alla “casella di partenza”: dipende!

Dipende dalla natura giuridica che si attribuisce alla responsabilità dell’ente per l’illecito a lui ascrivibile, correlato al reato.

Perché alcune *deminutio* di diritti fondamentali mi risultano tanto indigeste da non riuscire ad accettarle, a “farmene una ragione” se il modello di accertamento e sanzionatorio degli illeciti viene calato in un ecosistema, nella sostanza, penalistico.

## 2. *La natura giuridica della responsabilità dell’ente per gli illeciti dipendenti da reato*

Però, come recita il vecchio brocardo popolaresco, “il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi”.

Pochi sono, infatti, i legislatori nazionali che hanno chiarito *expressis verbis* quale sia la natura giuridica della responsabilità dell’ente per l’illecito a lui ascrivibile, correlato al reato. Lo hanno fatto, ad esempio, la Francia<sup>2</sup> e

---

<sup>2</sup> Nell’ordinamento francese a tale responsabilità è attribuita natura penale in senso proprio e gli enti rispondono in concorso con l’autore materiale del reato e viceversa.

la Spagna<sup>3</sup>, che, senza infingimenti, la qualificano “penale”.

*Quid*, quanto a noi?

L’art. 11, l. 29 settembre 2000, n. 300, che conferiva la delega al Governo per la redazione delle norme disciplinanti il modello di accertamento e sanzionatorio degli illeciti dipendenti da reato ascrivibili agli enti, poi, cristallizzatosi nel d.lgs. n. 231 del 2001, conferiva un mandato inequivoco: disciplinare la responsabilità *amministrativa* degli enti e non *tout court* la responsabilità degli enti. Ed era tutt’altro che facile discostarsi da questo solco senza incorrere in una violazione delle direttive ricevute.

Il legislatore delegato, invece, ha “piegato” in senso decisamente penalistico la disciplina attuativa della delega. Del che ci si è resi conto sin dalle analisi a prima lettura del provvedimento legislativo. È interessante rileggere oggi un bel commento, redatto “a caldo” sul Sole 24 ore del 12 luglio 2001 (“Imprese, una responsabilità su misura”) in cui Paliero e Pulitanò mettono in luce che il sottosistema scaturito dal d.lgs. n. 231 del 2001, pur «alleggerito dagli aspetti simbolici della responsabilità penale», finisce per mutuarne il connotato finalistico, che è quello di risposta al reato.

Anche a chi “volasse” ad altezze minori, non sfuggirebbe, poi, che sono state introdotte a carico della persona giuridica sanzioni la cui afflittività può risultare tanto profonda da decretare, di fatto, la pena di morte dell’ente. Non solo di fatto, ma, a volte, anche di diritto. Il d.lgs. n. 231 del 2001, infatti, disciplina una fattispecie per molti versi analoga alla pena capitale, disponendo l’art. 16, comma 3, che, nella eventualità in cui l’ente o una sua unità organizzativa risultino utilizzati all’unico o prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati da cui può scaturire la responsabilità dell’ente stesso, il giudice applichi, obbligatoriamente e in via definitiva, la sanzione della interdizione dallo svolgimento della specifica attività.

A riprova, sul fronte processuale, di questa flessione, anche se non si volesse dar peso alla sede – il processo penale – selezionata per la celebrazione dell’accertamento, basterebbe por mente alle scelte operate in tema di estensione all’ente delle garanzie previste per l’imputato (art. 34, d.lgs. n. 231 del 2001) ed a quelle compiute in tema di *simultaneus processus* (art. 38, d.lgs. n. 231 del 2001), imponendo, di regola, la trattazione congiunta della regiudicanda concernente la responsabilità dell’autore del reato presupposto e di quella propria del soggetto collettivo.

*It was a dark and stormy night* – come nella celebre frase scritta da Edward

---

<sup>3</sup>Ha tolto ogni dubbio in ordine alla natura penale della responsabilità dell’ente per l’illecito a lui ascrivibile, correlato al reato, la *Ley Organica*, 22 giugno 2010, n. 5, entrata in vigore in Spagna il 23 dicembre 2010.

Bulwer-Lytton – e, perciò, qualcuno dei legislatori, durante quella notte insonne, deve esser stato colto da respiscenza.

Ve ne è prova tangibile nell'art. 9, d.lgs. n. 231 del 2001, che contiene il catalogo di sanzioni applicabili all'ente per gli illeciti dipendenti da reato. Tanto a quegli illeciti quanto alle conseguenti sanzioni, infatti, il legislatore ha conferito un "nome di battesimo" inequivoco, iscrivendoli all'Anagrafe con il patronimico, rispettivamente di "amministrativi" e "amministrative".

Arrivo al punto.

Al cospetto di un panorama connotato da contraddizioni così profonde, quali sono le conclusioni inferibili sul piano dell'inquadramento sistematico della responsabilità dell'ente per gli illeciti dipendenti da reato a lui ascrivibili?

Anche per atto di deferenza nei confronti dei nostri graditi ospiti, provo a trarre spunto per un'accettabile chiave di risposta dagli insegnamenti di grande raffinatezza, sia pur nella loro linearità, che mi paiono estrapolabili da alcune pronunce della Corte costituzionale spagnola<sup>4</sup>.

Chiedendo venia per la banalizzazione, riassumerei così la massima consegnataci da quel giudice delle leggi: totalmente libero il legislatore ordinario di denominare come meglio crede una determinata fattispecie di responsabilità, essendo questa una sua prerogativa, purché, poi, la concreta attuazione della "formula" utilizzata per qualificare la natura giuridica della responsabilità stessa sia coerente e compatibile con i principi costituzionali alla medesima correlati.

Ed è questa coerenza, appunto, che nel nostro ordinamento fa difetto.

La denominazione in chiave amministrativa e non in chiave penalistica della responsabilità dell'ente per gli illeciti dipendenti da reato a lui ascrivibili, infatti, non è neutra sotto il profilo dei diritti fondamentali applicabili alla *societas*.

Basti al riguardo operare un pragmatico calcolo di opportunità imperniato sul risparmio lucrabile in termini di garanzie da riconoscere all'incolpato di un illecito amministrativo dipendente da reato, piuttosto che di un illecito penale, per rendersi conto di quali fattori possano aver giocato a favore della qualifica "amministrativa" della responsabilità.

Non v'è necessità di dimostrare che la connotazione del sistema determina sensibili mutamenti nel quadro di riferimento costituzionale cui relazionare le scelte sul piano tanto sostanziale quanto processuale, a seconda della natura giuridica attribuita alla responsabilità dell'incolpato. E la qualifica "amministrativa", attribuita all'atteggiamento antidoveroso dell'ente, sotto questo profilo, offre come corrispettivo notevoli sconti rispetto alla *griffe* penalistica.

---

<sup>4</sup>Corte cost., sent. 7 ottobre 2010, n. 60 (Relatore Delgado Barrio), *Fundamentos Juridicos* 7° e 22; Id., sent. 14 maggio 2008 (Relatore sala Sánchez), *Fundamentos Juridicos* 6°.

In termini di risparmio, il distacco dall'etichettatura penalistica significa, infatti, affrancarsi dalla rigida applicazione del canone di personalità della responsabilità penale (art. 27, comma 1, Cost.), dall'esigenza di stretta puntualità descrittiva delle fattispecie punibili (art. 25, comma 2, Cost.) e dalla riserva assoluta di legge nella disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato e delle correlate conseguenze sanzionatorie. Senza contare l'abbassamento anche dei livelli di osservanza degli artt. 24, comma 2, 111 e 112 Cost. da parte delle norme processuali, nonché la possibilità di sottrarsi all'obbligo di assicurare l'integrale applicazione delle garanzie collegate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla natura penale della responsabilità.

Temo, in ultima analisi, che non possiamo cavarci d'impaccio, semplicemente asserendo che ci troviamo di fronte ad una mera "guerra di etichette", ad un bizantinismo, contando realmente e solo la sostanza delle cose, la forza persuasiva dell'argomento spendibile, correlato alla "sede dell'accertamento".

Credo che il nodo vada, o prima o poi, definitivamente sciolto da chi ha l'autorità per farlo – legislatore, Corte Costituzionale o giurisprudenza costante – e non solo l'autorevolezza, come la dottrina. Anche perché, nel comune sentire, ormai, la responsabilità degli enti viene avvertita come responsabilità penale. Lo stesso Antonio Fiorella, che è stato *pars costruens* nella redazione del modello di accertamento e sanzionatorio della responsabilità degli enti, oggi parla di responsabilità «para-penale».

È la storia che si ripete. A ben guardare, infatti, un fenomeno del tutto analogo si è verificato con riferimento alle misure di sicurezza. Il codice penale vigente le ha concepite nell'ambito di un sistema così detto "a doppio binario", in quanto prevede due categorie di sanzioni, pene e, appunto, misure di sicurezza, diversificate anche in ragione del tipo di responsabilità che genera le seconde, definita "amministrativa". Ma nessuno guarda oggi alle misure di sicurezza come ad un innesto alieno in ambito penalistico, venendo unanimemente configurate alla stregua di una conseguenza giuridica di autentica natura penale.

Né si può trascurare che il riconoscimento di un pieno "statuto penalistico" alla responsabilità delle società e degli enti è incoraggiato anche dagli *input* provenienti dal Consiglio dell'Unione europea che, in più d'una Decisione quadro, espressamente, qualifica "penale" la responsabilità delle persone giuridiche<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> V., a questo proposito, la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 24 febbraio 2005 n. 2005/214/GAI, relativa all'applicazione del "principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie", in forza della quale ad una persona giuridica con sede in Italia può, a seguito di una pronuncia giurisdizionale definitiva, emessa in un altro Stato per "reati" ivi commessi dall'ente, venir addebitata una responsabilità di natura "penale" ed alle autorità italiane imposto l'obbligo di dare esecuzione alle sanzioni pecuniarie inflitte con la medesima pronun-

Certo, residua il rischio che la carica simbolica in termini di disvalore, implicata da un'eventuale, nuova qualificazione della condotta, possa venir avvertita come "moralmente sproporzionata" o "ingiusta" anche in cambio di livelli di copertura costituzionale più elevati sul piano penale sostanziale e, dunque, di maggiori garanzie rispetto a quelle già presenti nella trama del d.lgs. n. 231 del 2001.

### 3. *Diritti negati*

Meritano qualche considerazione anche le ragioni dell'odierna concentrazione di interesse, non solo da parte degli studiosi italiani, ma anche spagnoli, sul tema dell'effettività dei diritti fondamentali riconosciuti all'ente sotto processo.

Quanto al modello iberico, otterremo certamente ragguagli, a questo proposito, dalla viva voce dei nostri ospiti.

Quanto al sistema nostrano, posso farmi portatore di una personalissima sensazione.

Alla data di entrata in vigore del sottosistema innestato nell'ordinamento dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'attenzione era concentrata sul fenomeno nel suo insieme, insomma, sul *novum* dirompente che la scelta del legislatore introduceva rispetto all'impostazione tradizionale sintetizzata nel brocardo "*societas delinquere non potest*". Oggi, invece, come gli infanti, abbiamo iniziato a "smontare il giocattolo", analizzandone gli elementi che lo compongono con la lente della "sede" dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni.

Ne è derivata la netta sensazione che alcuni dei materiali con cui è assemblato quel "giocattolo" risultino altamente tossici dal punto di vista della salvaguardia delle garanzie fondamentali da riconoscere ad un imputato. In modo sempre più evidente gli studi processual-penalistici, infatti, stanno mettendo in luce che la qualificazione della responsabilità dell'ente come responsabilità "amministrativa", a fronte di una "sostanza" penale, oltre ad indurre un *misunderstanding* di etichette, rende il meccanismo che presiede all'accertamento della responsabilità dell'ente, sotto più di un profilo, irrimediabilmente deficitario quanto a garanzia dei diritti fondamentali "dell'imputato".

Dal momento che ciascuno dei temi su cui occorrerebbe soffermarsi per asseverare l'assunto richiederebbe, mediante una relazione *ad hoc*, un'analisi

---

cia; per analogo orientamento v. la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 24 febbraio 2005 n. 2005/222/GAI, "relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione", che impone di infliggere agli enti sanzioni pecuniarie di natura "penale" qualora gli autori degli illeciti previsti nella decisione stessa siano collocati in posizione di vertice all'interno dell'azienda.

separata – cosa che certamente faranno i successivi interventi – limito la disamina in questa prospettiva ad una mera carrellata, a semplici suggestioni.

Il d.lgs. n. 231 del 2001, innanzitutto, mette drammaticamente in discussione il principio della responsabilità penale per fatto proprio ed a fugare il dubbio non basta certo un'etichetta "appiccicata" alla responsabilità dell'ente.

La questione origina dall'art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001, il quale sposa un modello di imputazione diretta dell'illecito all'ente.

Per spiegare il sistema di ascrizione della responsabilità previsto da tale norma circola il concetto di "immedesimazione organica", in forza del quale sussisterebbe tra l'ente e la persona fisica autrice del reato un rapporto di carattere organico che porterebbe quest'ultima a tenere una condotta illecita "nell'interesse o a vantaggio dell'ente". L'ente sarebbe, insomma, un 'soggetto' in grado di orientare, per via della sua organizzazione, i comportamenti dei propri membri.

Anche se, stando al tenore dell'art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001, deve riconoscersi che il presupposto su cui poggia la responsabilità del soggetto collettivo è simboleggiato, appunto, dall'idea che le persone in posizione apicale "sono l'impresa", quest'impostazione non risulta del tutto convincente.

Mi verrebbe da dire che "una *fictio* tira l'altra"; come le ciliegie. E che le cose, molto verosimilmente, stiano in questi termini lo si desume considerando che quel collegamento tra individuo e persona giuridica sgorga, più che da intimo convincimento, da ragioni meramente strumentali: dovrebbe servire, nelle speranze del legislatore, principalmente, a salvaguardare il nuovo modello di responsabilità da addebiti di incostituzionalità sotto il profilo del rispetto del principio di personalità della responsabilità penale e della sanzione (art. 27, comma 1, Cost.).

A parte il trasparente *bis in idem* implicato dal suddetto modello organico, in quanto – cito testualmente Paolo Ferrua che bene lo ha messo in luce – «se realmente sussistesse il rapporto di immedesimazione organica [...] il medesimo fatto sarebbe imputato due volte al medesimo soggetto, nella doppia veste di persona fisica e morale», ho l'impressione che l'art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001 sottovaluti un principio di semplice buon senso.

Prendo a prestito, per esemplificare il canone cui alludo, le parole di Inigo Ortiz De Urbina Gimeno, che è stato autorevole consulente del Ministro di Giustizia Spagnolo durante l'*iter* legislativo della *Ley Organica* n. 5 del 2010: «per affermare la sussistenza di una responsabilità soggettiva è necessario poter rimproverare (a qualcuno, persona fisica o ente che sia) di aver fatto male qualcosa che era in suo potere di far bene».

Di un simile rimprovero nell'art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001 non sembra, invece, esservi traccia.

Un metaforico invito alla cautela, rivolto all'attuale locutore, parrebbe in-

varlo, però, la sentenza costituzionale n. 218 del 2014. In un *obiter dictum* ivi contenuto, infatti, il giudice delle leggi ha tenuto a spiegare<sup>6</sup> che la responsabilità dell'ente (art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001) discende da un fatto proprio della *societas* o, più esattamente, dalla realizzazione di una fattispecie complessa, dotata di propria autonomia e non identificabile esclusivamente con il reato commesso dalla persona fisica, imponendosi, per il suo perfezionamento, anche la reificazione di una colpa organizzativa del soggetto collettivo.

Il che è quanto dire che quest'ultima – specificata dalla Corte costituzionale con la formula «le condizioni perché della sua (della persona fisica) condotta debba essere ritenuto responsabile» il soggetto collettivo – funge da elemento costitutivo della “responsabilità dell'ente”, così come definita dall'art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001. Ed è peggio che “andar di notte”, dal momento che tale norma, nel fissare i criteri di imputazione dell'illecito all'ente – qui faccio nuovamente mie le osservazioni puntuali di Paolo Ferrua – non allude ad un simile elemento costitutivo. L'unico fattore generativo della responsabilità dell'ente comunicato, almeno ufficialmente, dal testo dell'art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001, si sostanzia, infatti, nel reato commesso “nell'interesse o a vantaggio dell'ente” stesso.

Né varrebbe obiettare che ad una simile colpa si ricollega l'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001, trascurandosi, in tal modo, da un lato, che la norma non si riferisce alla condotta negligente, fonte della responsabilità dell'ente, bensì alla condotta diligente del soggetto collettivo e, da un altro lato, che quest'ultima viene configurata esclusivamente in chiave di tema di prova e di possibile causa di non punibilità.

La posta in gioco, inutile nasconderselo, è la tenuta del sottosistema introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001 sotto il profilo della effettività della garanzia assicurata dall'art. 27, comma 1, Cost. di “non” venir chiamati a rispondere per un illecito penale commesso da altri.

Del resto, un prezzo per le denunciate incertezze lo stiamo già pagando. Fioriscono, infatti, a carico degli enti sotto processo capi di imputazione generici, ambigui, labirintici, spesso mere repliche, nella sostanza, del capo di imputazione elevato a carico della persona fisica.

Scricchiola, per questa via, la tenuta del modello anche in relazione all'art. 24 Cost., uscendo il principio ivi cristallizzato molto “arruffato dal talamo” del d.lgs. n. 231 del 2001, da un sistema in cui l'incolpato – impiego *pour cause* un aggettivo neutro – può venir costretto a chiedersi: “da cosa debbo difendermi”?

Un fenomeno preoccupante che, lungi dal fugarlo, rafforza il dubbio in or-

---

<sup>6</sup> Si tratta, in realtà, di opinione che la Corte Costituzionale mutua, testualmente, da Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251, in *Foro it.*, 2011, 5, II, c. 291.

dine alla conformità costituzionale del d.lgs. n. 231 del 2001 nella prospettiva di cui si discute.

Il panorama non migliora se saggiamo il modello di accertamento e sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 231 del 2001, impiegando l'unità di misura offerta dall'art. 27, comma 2, Cost. Anche il diritto fondamentale alla presunzione di non colpevolezza sembra, infatti, entrare in crisi nel processo celebrato a carico delle persone giuridiche.

I fattori che contribuiscono ad indebolire fortemente l'effettività di quel diritto si desumono dalla combinazione degli artt. 5, 6, 7, d.lgs. n. 231 del 2001, che fissano i criteri per il riconoscimento in capo all'ente della *suitas* dell'illecito amministrativo, con l'art. 59 del medesimo d.lgs., riguardante la contestazione dell'illecito alla persona giuridica. Dall'abbinamento di tali disposizioni si desumono, innanzitutto, implicazioni di rilievo specie con riferimento alla distribuzione, nel processo regolato dal d.lgs. n. 231 del 2001, dell'onere della prova tra la parte pubblica e l'ente portatore esclusivo dell'interesse alla introduzione del "tema di prova a discarico".

Notoriamente accollato al pubblico ministero nel giudizio penale ordinario, l'onere di provare l'accusa è, invece, secondo l'elegante formula coniata da Alessandro Bernasconi, «a carichi differenziati» nel processo scaturito dalla contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, realizzandosi la sua ripartizione tra i contraddittori sulla base della posizione rivestita nella gerarchia aziendale dalla persona alla quale il reato-presupposto è addebitato.

Il fenomeno meriterebbe di venir analizzato dettagliatamente, ma essendo, questo, compito degli interventi che seguiranno, salto direttamente alle conclusioni.

L'esenzione da responsabilità implica, a norma dell'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001, la prova di una quaterna di elementi concorrenti e non alternativi, collegati, due, ad "eventi" organizzativi e, i restanti due, più direttamente, alla vicenda criminosa e, a conti fatti, i margini di probabilità che la difesa dell'ente riesca ad assemblare una prova convincente in ordine alla sussistenza di tutti e quattro i requisiti della fattispecie scusante paiono quanto meno esigui specie con riferimento al binomio sufficiente vigilanza-elusione fraudolenta.

Complica, poi, le cose l'inevitabile intersecarsi dei vari requisiti. Vano, ad esempio, far affidamento sull'esimente di cui si discute in difetto di elementi idonei a dimostrare che l'orchestrazione della frode non è stata in alcun modo favorita dalla tipologia di modello organizzativo adottato o dalle modalità di attuazione del medesimo.

Tanto basta ad evidenziare che il congegno predisposto dall'art. 6 rischia di risolversi in una *probatio* sostanzialmente diabolica ed è cosa che si registra tanto su base statistica quanto nella prassi quotidiana.

Di questo stento probatorio dà candidamente atto la stessa Relazione al

d.lgs. n. 231 del 2001, puntualizzando che la prova gravante sulla persona giuridica risulterà «praticamente impossibile [da offrire] nel caso di enti a base manageriale ristretta» e, in particolare, ove l'organo di direzione abbia accentrato su di sé, ai sensi dell'art. 6, comma 4, le funzioni di vigilanza.

Ovviamente, le già ridotte *chances* di assolvere all'onere probatorio accordate all'ente dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, si azzererebbero qualora prendessero piede nella prassi sillogismi di tipo circolare, impostati sulla pretesa di tecniche di organizzazione resistenti in concreto al reato. Trattandosi, chiaramente, di operare una valutazione *ex post*, non sarebbe, infatti, difficile sostenere, con la logica del senno di poi, che proprio la commissione del reato è il segno rivelatore dell'inefficienza del modello o, comunque, della inefficace attuazione del medesimo.

Per chiudere il discorso sul punto s'impone di trarne le conclusioni sul piano della tutela dei diritti fondamentali assicurati all'ente sotto processo.

Ecco la mia. Sembra l'effetto di una beffarda legge del contrappasso: complicando, quasi al limite dell'impraticabilità, l'esercizio del diritto alla prova, l'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001, consegue il risultato di introdurre in forma strisciante una presunzione *iuris et de iure* di colpevolezza in pieno contrasto con l'art. 27, comma 2, Cost.

Ma non è tutto qui. Ne discendono, inevitabilmente, anche evidenti attriti con il canone dettato dall'art. 24, comma 2, Cost., sotto il profilo del rispetto del diritto di difendersi provando.

È difficile, infine, sottrarsi alla sensazione che si celi una qualche dose di anacronismo nella scelta, prima, di replicare nel processo a carico dell'ente lo stesso apparato di garanzie operante a favore dell'imputato nel processo penale ordinario (art. 34) e, poi, di sterilizzare il diritto di difendersi provando attraverso un meccanismo di sostanziale preclusione del suo esercizio.

Ho sempre fatto un impiego molto parsimonioso della memoria egocentrica per la carica di malcelato esibizionismo che essa inevitabilmente implica. Tenendomi l'età avanzata, ormai, parzialmente al riparo da questo addebito, posso oggi togliermi lo "sfizio" di segnalare che già tredici anni fa avevo evidenziato il grave misconoscimento del diritto al silenzio dell'ente-imputato registrabile nell'ambito del d.lgs. n. 231 del 2001. L'area di operatività di quel diritto risulta, infatti, letteralmente strangolata per effetto della relativa disciplina, desumibile dall'art. 44 del medesimo decreto.

Sul piano dei rilievi di portata generale, si coglie *ictu oculi* che, in molti casi, il rappresentante legale della persona giuridica è in grado di offrire un contributo probatorio rilevante sia nel processo a carico del soggetto collettivo, sia in quello, congiunto o separato, contro la persona fisica imputata del reato da cui dipende la responsabilità amministrativa.

Di qui l'esigenza di accertare in quale veste e con quali garanzie possa venir

sentito tale eventuale dichiarante. Di qui la *ratio* delle incompatibilità testimoniali: evitare che sull'imputato in senso proprio, su chi gli è equiparato e sul soggetto che potrebbe assumere tale veste gravino doveri ed obblighi contrastanti con le garanzie ed i diritti connessi all'attribuzione della suddetta qualifica.

Nonostante il legislatore riconosca, in linea di principio, l'inidoneità anche del rappresentante legale dell'ente ad assumere la veste di testimone nel processo a carico del rappresentato (art. 44, comma 1, lett. *b*), primo inciso), di fatto, il regime processuale al quale sottostà la raccolta del sapere di cui tale soggetto può essere portatore – lo dico con le calzanti parole di Alessandro Bernasconi – «oscilla tra i diritti dell'imputato e i doveri del testimone (artt. 39 e 44)». L'incompatibilità testimoniale, infatti, non è assoluta, operando solo in presenza di due specifici presupposti fissati cumulativamente: l'indicazione del rappresentante legale effettuata nell'atto di costituzione in giudizio (art. 39, comma 2) ed il conferimento delle funzioni di rappresentanza dell'ente alla medesima persona fisica anche all'epoca del commesso reato (art. 44, comma 1, lett. *b*), secondo inciso).

Si tratta di impianto discutibile, innanzitutto, perché il meccanismo condizionale rimette alla persona giuridica la scelta in ordine all'assunzione di un "*officium*" da parte del suo rappresentante legale e, al postutto, le consente di selezionare sulla base di valutazioni di mera opportunità i modelli acquisitivi delle dichiarazioni di un soggetto sicuramente di vertice nell'ambito dell'ente. Detto senza mezzi termini, la "sottrazione alla testimonianza" di colui che rappresenta l'ente sin dai tempi del reato viene fatta dipendere dalla decisione di costituirsi o di non costituirsi in giudizio presa da un soggetto niente affatto disinteressato rispetto all'esito del processo per l'illecito amministrativo.

La scelta legislativa di condizionare l'incompatibilità testimoniale del rappresentante legale della persona giuridica non trova, in secondo luogo, neppure il supporto di idee totalmente chiare. Pare difficile, invero, sostenere con pretesa di coerenza, da un lato, che la figura del rappresentante legale è equiparata a quella dell'imputato, con la conseguenza di venir "sottoposto ad interrogatorio «*per conto dell'ente*»", godendo di "tutte le facoltà e i diritti riconosciuti all'imputato", e, da un altro lato, che quello stesso soggetto assume, invece, la veste di testimone, qualora non abbia rivestito tale qualifica al momento del reato, senza che ciò collida con l'elementare canone secondo cui *nemo testis in causa propria*.

È al rappresentante legale che si sarebbero dovute estendere, in ogni caso, le stesse garanzie accordate al soggetto rappresentato e, prima di tutto, quelle correlate all'esercizio del diritto al silenzio sulla base della semplice considerazione secondo cui il soggetto collettivo può rendere dichiarazioni solo tramite il soggetto fisico che lo personifica e gli dà voce.

Si perviene, così, ad una sconsolata conclusione: il rappresentante “subentrato” verrà costretto ad assumere, contro natura, la veste di testimone nel processo proprio e, dunque, a testimoniare, in molti casi, a carico di sé stesso, sino a quando la Corte Costituzionale, investita della relativa questione, riterrà che è venuto il momento di far giustizia di una disposizione sbagliata.

Alla luce di quanto ci siamo detti fino a questo momento, ripropongo la domanda d’esordio.

Fino a che punto siamo disposti a tollerare tutto ciò?

Per quanto mi concerne, non posso che ribadire, al riguardo, l’opinione precedentemente espressa. Dipende dalla natura giuridica – reale e non solo nominale – attribuita alla responsabilità dell’ente e dalla conseguente coerenza con la quale, poi, viene assemblato il sistema cui si demanda l’accertamento della medesima.

Ove condividesse le perplessità sin qui formulate, qualcuno dei presenti, a questo punto, potrebbe legittimamente chiedersi se risulti possibile superare gli *impasses* di cui si discute.

La sola risposta realistica che mi sento di dare è un no secco. Occorrerebbe, infatti, un intervento organico da parte del legislatore e questi, con le elezioni politiche alle porte, ha altro di cui preoccuparsi. Né si possono ipotizzare interventi chiarificatori da parte della Corte Costituzionale, non risultandoci, allo stato, questioni in attesa di giudizio di fronte al giudice delle leggi, aventi ad oggetto le tematiche di cui si è discusso sin qui.

Il che ci porta ad un epilogo deludente del discorso: dovremo tenerci, per il momento, quello che “il convento ci ha passato”, tentando di sensibilizzare l’opinione pubblica e le forze politiche per il tramite di convegni come quello odierno.

# Il processo penale contro la persona giuridica in Spagna: quali garanzie processuali\*

---

Coral Arangüena Fanego

SOMMARIO: I. Introduzione. La responsabilità penale delle persone giuridiche e la regolazione degli effetti processuali. – II. Diritto di accesso al processo in condizioni informative e difensive adeguate. – 1. Imputazione. – 2. Presenza/assenza nelle varie fasi del processo e adempimento del diritto all'informazione. – III. Diritto di difesa. – 1. Diritto all'autodifesa. Un riferimento particolare alla *conformidad*. – 2. Diritto alla difesa tecnica. – 3. Diritto all'assistenza giuridica gratuita. – IV. Diritto alla traduzione ed interpretazione. – V. Diritto alla presunzione di innocenza. – 1. Diritto a non autoincriminarsi (diritto di rimanere in silenzio, di non dichiarare contro se stesso e di non confessarsi colpevole). – 2. Presunzione di innocenza e misure cautelari. – 3. Presunzione di innocenza e onere della prova.

## I. *Introduzione. La responsabilità penale delle persone giuridiche e la regolazione degli effetti processuali*

Sono già trascorsi alcuni anni da quando la legge organica 22 giugno 2010, n. 5, di modifica del Codice Penale (nel prosieguo c.p.), introdusse nel sistema spagnolo la responsabilità penale diretta delle persone giuridiche, abbandonando così il classico principio *societas delinquere non potest*. Tale regolazione, seppur ancora in fase di rodaggio, è stata successivamente modificata in profondità dalla legge organica del 30 marzo 2015, n. 1<sup>1</sup>, che ha chiarito alcu-

---

\*Questo contributo è stato realizzato nell'ambito del Progetto di ricerca del Ministero di Economia e competitività: "Garanzie processuali degli indagati ed accusati: necessità di armonizzazione e rafforzamento nell'ambito dell'Unione Europea" – DER 2016-78096-P-, del quale l'autrice è Ricercatrice Principale, insieme alla Prof.ssa M. De Hoyos Sancho.

<sup>1</sup>La precedente modifica introdotta dalla legge organica del 27 dicembre 2012 n. 7, estese il novero dei soggetti collettivi con capacità giuridica per essere sanzionati, includendovi i partiti politici e i sindacati. Su questo punto, v. J. GIMENO BEVIA, *Problemas que plantea el enjuiciamiento penal de los partidos políticos*, in *Revista General de Derecho Procesal*, n. 43, 2017.

ni aspetti non ben definiti nell'iniziale riforma, tra cui la "scommessa" per un modello di responsabilità per il fatto proprio.

È solo a seguito di questa seconda riforma<sup>2</sup> che il sistema di responsabilità penale ha assunto caratteri di "autoresponsabilità". Invero, sebbene nel 2010 il modello sembrasse diretto a stabilire un sistema vicariale o di trasferimento (*vicarius liability*), la riforma del 2015 lo orienta chiaramente verso un modello di responsabilità per difetto di organizzazione (per fatto proprio o autore-sponsabilità).

Non vi sono dubbi che siffatto modello si costruisce a partire dalla responsabilità penale della persona fisica.

La commissione di un delitto da parte di una persona fisica costituisce, infatti, la *conditio sine qua non* per l'esistenza della responsabilità penale della persona giuridica, per la cui dichiarazione non si esige la previa o simultanea condanna di una persona fisica.

È un sistema di responsabilità *cumulativa* o *duale*, in quanto la responsabilità penale delle persone giuridiche non esclude quella delle persone fisiche che agiscono al suo interno e viceversa; *diretta*, dal momento che si può esigere la responsabilità delle persone giuridiche solo qualora si constati la commissione di un reato da parte di chi abbia la titolarità o svolga uno degli incarichi o delle funzioni a cui fa riferimento l'art. 31-*bis*, comma 1, c.p., anche quando la persona responsabile non sia stata individuata o non sia stato possibile promuovere il procedimento contro questa; e, infine, è *ristretta*, trattandosi di un sistema a *numerus clausus*, in cui si prevede l'elenco dei reati per i quali si può esigere e si escludono, pertanto, gli altri.

L'innovativa regolazione della materia era affetta, tuttavia, da una importante lacuna, ovverosia l'assenza di una riforma processuale che avrebbe dovuto dotare il modello di responsabilità d'impresa anche di un sistema completo di garanzie.

Le minime – "iniscusabili" dice la legge – modifiche processuali richieste furono finalmente introdotte dopo un anno dalla legge sul procedimento penale (*Ley de Enjuiciamiento Criminal*, nel prosieguo LECrim.) dalla l. 10 ottobre 2011, n. 37, recante misure di agevolazione processuale (*Ley 37/2011 de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal*). Tali modifiche hanno ad oggetto sia norme di tipo organico (come quelle concernenti la competenza oggettiva per conoscere dei processi contro le persone giuridiche), sia quelle di carattere processuale che si occupano della specialità del processo nella fase

---

<sup>2</sup> Al riguardo si segue A. DEL MORAL GARCÍA, *Regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el código penal español*, in A.J. PÉREZ-CRUZ MARTÍN (dir.) e A.M. NEIRA PENA (coord.), *Proceso penal y responsabilidad penal de las personas jurídicas*, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 57 ss., sebbene questi parli di vicarietà sfumata.